

Dichiarazione ICI

A partire dall'anno 2008 è stato soppresso (con l'art.37, comma 53, del D.L 4.7.2006 n.223, convertito dalla legge 4.8.2006, n.248) l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI per i casi in cui gli elementi rilevanti ai fini ICI sono contenuti nel Modello Unico Informativo (MUI), modello che i notai utilizzano per effettuare, con procedure telematiche, la registrazione, l'iscrizione e l'annotazione nei registri immobiliari, nonché la voltura catastale di atti relativi a diritti sugli immobili. I dati contenuti nei MUI vengono resi disponibili ai comuni tramite il Portale dei Comuni dell'Agenzia del Territorio.

Rimane l'obbligo di presentare la dichiarazione ICI se gli immobili godono di riduzioni dell'imposta (fabbricati inagibili o terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale e dai medesimi condotti) oppure se gli elementi che determinano un diverso calcolo dell'imposta non sono contenuti nei MUI e non sono quindi direttamente in possesso del comune.

A titolo esemplificativo, si fa presente che **la dichiarazione ICI deve essere presentata:**

- se l'immobile è stato oggetto di variazione catastale per modifica strutturale oppure per cambio di destinazione d'uso (variazione con procedura DOC-FA);
- se l'immobile è stato oggetto in catasto di dichiarazione di nuova costituzione (accatastamento con procedura DOC-FA);
- se il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile ha acquisito la residenza anagrafica nell'immobile ovvero ha trasferito la residenza anagrafica in altro immobile;
- se l'immobile è stato oggetto di locazione finanziaria;
- se l'atto costitutivo, modificativo o traslativo del diritto ha avuto ad oggetto un'area fabbricabile;
- se il terreno agricolo è divenuto area fabbricabile o viceversa;
- se l'area è divenuta fabbricabile in seguito alla demolizione del fabbricato;
- se l'immobile ha perso oppure ha acquisito il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'ICI;
- se l'immobile ha perso oppure ha acquisito la caratteristica della ruralità;
- se per il fabbricato classificabile nel gruppo catastale D, non iscritto in catasto, ovvero iscritto ma senza attribuzione di rendita, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, sono stati contabilizzati costi aggiuntivi a quelli di acquisizione;
- se l'immobile già censito in catasto nel gruppo D, interamente posseduto da imprese e distintamente contabilizzato, è stato oggetto di attribuzione di rendita d'ufficio;
- se è intervenuta, relativamente all'immobile, una riunione di usufrutto;
- se è intervenuta, relativamente all'immobile, un'estinzione del diritto di enfiteusi o di superficie;
- se l'immobile è di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42;
- se l'immobile è posseduto, a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento, da persone giuridiche interessate da fusione, incorporazione o scissione;
- se si è verificato l'acquisto o la cessazione di un diritto reale sull'immobile per effetto di legge (ad esempio l'usufrutto legale dei genitori);
- se l'immobile è stato oggetto di vendita all'asta giudiziaria;
- se l'immobile è stato oggetto di vendita nell'ambito delle procedure di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.

La dichiarazione dovrà essere presentata - o alternativamente spedita in busta chiusa mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno - all'Ufficio ICI del Comune di Castrovillari -, utilizzando per la compilazione gli appositi modelli approvati con Decreto del 12.5.2009 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze -Dipartimento delle Finanze. **I modelli di dichiarazione sono messi a disposizione dall'Ufficio ICI e vengono distribuiti gratuitamente; in alternativa, possono essere scaricati su questo sito.**

Termini di presentazione della dichiarazione ICI

La dichiarazione ICI deve essere presentata entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di riferimento. Si riepilogano di seguito le scadenze per l'anno 2010:

entro il 30 giugno 2010 se la presentazione viene effettuata in forma cartacea (riguarda le persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica e che non intendono avvalersi facoltativamente di tale modalità);

entro il 30 settembre 2010 nel caso di trasmissione telematica, per obbligo o per scelta.